



COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI
RISERVA (AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA
L.R. N. 91/83)

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Requisiti

Art. 3 - Condizioni per la riserva

Art. 4 - Priorità art. 10 L.R. 91/83

Art. 5 - Deroga ai requisiti d'accesso

Art. 6 - Graduatoria

Art. 7 - Determinazioni negative - ricorsi

COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 91/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83, come sostituito dall'art. 10 della L.R. 28/90 e dell'art. 46 della stessa legge.

ART. 2

(Requisiti)

Possono partecipare alle assegnazioni di alloggi di riserva coloro che possiedono i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni con le specificazioni in essa contenute e che hanno provveduto a presentare domanda presso il competente ufficio comunale.

ART. 3

(Condizioni per la riserva)

Ai fini dell'assegnazione di cui agli articoli precedenti i nuclei familiari dovranno trovarsi in una delle sottoelencate situazioni:

- 1 - richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in locali procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica (es. ex-aule, convenzioni con privati.....)
- 2 - situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale.

La riserva di cui ai punti 1 e 2 puo' essere esercitata per una quota di alloggi non superiore al 20% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente.

- 3 - nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto con concessione di assistenza Forza Pubblica. Tale riserva puo' essere esercitata fino alla capienza massima del 30% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente.

ART. 4
(Priorita' art. 10 L.R. 91/83)

Le assegnazioni ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, saranno effettuate tenendo conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche delle famiglie interessate.

A tal fine sono stabilite le seguenti priorita', attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia alle condizioni oggettive che soggettive:

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- a) ricovero in albergo a spese del Comune (esclusi i casi di inagibilita' temporanea)
PUNTI 10
- b) nucleo familiare residente in locali procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica (es. ex-aule, convenzioni con privati)
PUNTI 9
- c) sfratto esecutivo con concessione di assistenza forza pubblica
PUNTI 6
- d) alloggio improprio o inabitabile o antigienico o in stato di conservazione "scadente" o fortemente sovraffollato
PUNTI 4

I punteggi non sono cumulabili tra loro.

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- reddito familiare inferiore a L. 4.000.000 pro-capite
Punti 3
- reddito familiare inferiore a L. 6.000.000 pro-capite
Punti 2
- reddito familiare inferiore a L. 8.000.000 pro-capite
Punti 1

Il calcolo del reddito annuo complessivo per il nucleo familiare viene effettuato sull'imponibile al netto degli oneri deducibili e ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78:

- detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio o minore a carico
- in caso di redditi misti (da lavoro autonomo e da lavoro dipendente o pensione) la riduzione di cui sopra si applica sulla quota di reddito derivante da lavoro dipendente o pensione
- i redditi da lavoro dipendente o pensione, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio o minore a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

- presenza nel nucleo familiare di uno o piu' portatori di handicap o malati di mente o persone affette da gravi patologie o non autosufficienti

Punti 3

Art. 5

(Deroga ai requisiti d'accesso)

Il possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' richiesto ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare, o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamita' da parte delle autorita' competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico, ovvero nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.

Il possesso dei requisiti non e' altresì richiesto quando si tratti di sistemazione provvisoria che non puo' eccedere la durata di anni due dal momento della consegna dell'alloggio all'interessato.

ART. 6

(Graduatoria)

La graduatoria formata ai sensi del presente regolamento verra' aggiornata e integrata con le nuove domande ogni 4 mesi.

A parita' di punteggio verra' data precedenza a quelle situazioni di cui sia documentata la maggiore urgenza in termini di gravita' della situazione complessiva, sia dal punto di vista delle condizioni oggettive che soggettive, sentito il parere dell'Ufficio Servizi Sociali. In caso di mancata possibilita' di individuare, a parita' di punteggio, eventuali precedenze, verra' anteposto nella graduatoria il nucleo familiare che ha presentato la domanda in data anteriore.

ART. 7

(Determinazioni negative - Ricorsi)

Avverso le determinazioni negative o il punteggio assegnato dalla Commissione preposta per l'esame delle domande, e' ammesso un solo ricorso dell'interessato alla Commissione stessa, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione delle suddette determinazioni.

La Commissione provvede in merito e la successiva determinazione costituisce provvedimento esecutivo. Pertanto eventuali ricorsi

successivi al primo, se non fondati su avvenimenti o fatti nuovi, sopravvenuti alla decisione della Commissione, saranno dichiarati inammissibili.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 29.5.1996 divenuto esecutivo in data 24.6.1996 (elenco trasmissione al CO.RE.CO. n. 13 del 3.6.1996), e precedentemente è stata annullata dal CO.RE.CO. nella seduta del 22.4.1996 atti n. 22763, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell'1.4.1996 con la quale si chiedeva l'approvazione del Regolamento.

IL VICE SEGRETARIO
(Dott.ssa Silvia REZZONICO)



IL VICE SINDACO
(Dott. Mario ANZANI)

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10.7.1996 al 25.7.1996, come dal progressivo n. 1250 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messaggi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4[^], dello Statuto ed entrato in vigore il 26.7.1996.

Rho, 5.8.1996



IL VICE SEGRETARIO
(Dott.ssa Silvia REZZONICO)